

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO PRESIDENTE REL.

DR. GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI GIUDICE

DR.SSA MANUELA ELBURGO GIUDICE

Nel proc. N. 4/2022 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società BE.MAT

Società Cooperativa in data 11.2.2022, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. Marino Bettin, giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione in data 9.2.2022 ex artt. 152 e 161, IV comma, L.F.;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova ex art. 161, comma 1, L.F. avendo la società

ricorrente sede legale in Vigonza-Fr. Pionca (PD);

rilevato il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, avendo la società depositato in data 9.2.2022

presso il Registro delle Imprese anche il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 (doc.9);

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

rilevato che pende procedimento per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto di non poter concedere termine superiore a 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione;

ritenuto, altresì, necessario procedere alla nomina di un Commissario Giudiziale e di porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi VI e VIII, l.f.:

deposito di una situazione patrimoniale aggiornata al 11.2.2022 entro il 9 marzo 2022;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito con produzione separata, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione finanziaria della società, anche ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, con particolare riferimento all' eventuale riduzione del personale programmata al fine della riduzione dei costi;

deposito, a cadenza mensile, entro la fine del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha

intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, il quale è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII l.f. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

p.q.m.

fissa il termine del 10 marzo 2022 per il deposito della situazione patrimoniale aggiornata al 11.2.2022;

assegna termine di giorni 60 ex art. 161, comma VI, l.f., a decorrere dal deposito della domanda di concordato preventivo;

nomina Commissario Giudiziale il dr. Alberto Mazzo, il quale verificherà il rispetto degli obblighi informativi e vigilerà sull'attività compiuta dalla società , al quale attribuisce un fondo spese di € 10.000,00, oltre accessori, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi.

Padova, 17 febbraio 2022

Il Presidente

Caterina Santinello